

3) L'art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia ommesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi.

(<sup>1</sup>) GU C 209 del 15.8.2008.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH/Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH**

(Causa C-278/08) (<sup>1</sup>)

[**Marchi — Internet — Pubblicità a partire da parole chiave («keyword advertising») — Visualizzazione, a partire da parole chiave identiche o simili a marchi, di link verso siti di concorrenti dei titolari di tali marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, n. 1]**

(2010/C 134/03)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof

**Parti**

Ricorrenti: Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH

Convenuti: Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa

(GU 1989 L 40, pag. 1) — Iscrizione, presso un prestatore di servizi che gestisce un motore di ricerca in internet, di un segno simile o identico a un marchio d'impresa allo scopo di far apparire sullo schermo in modo automatico, digitando tale segno come parola chiave, pubblicità per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il detto marchio è stato registrato («keyword advertising») — Qualificazione di siffatta utilizzazione del marchio d'impresa quale uso che il titolare dello stesso ha il diritto di vietare

**Dispositivo**

L'art. 5, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare che un inserzionista — sulla base di una parola chiave identica o simile a tale marchio, da lui scelta, senza il consenso del detto titolare, nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet — faccia pubblicità a prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è stato registrato, qualora tale pubblicità non consenta o consenta solo difficilmente all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi cui si riferisce l'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo ovvero, al contrario, da un terzo.

(<sup>1</sup>) GU C 223 del 30.8.2008.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Ischia) — Rosalba Alassini (C-317/08) e Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08) e Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08)**

(Cause riunite da C-317/08 a C-320/08) (<sup>1</sup>)

[**Domanda di pronuncia pregiudiziale — Principio della tutela giurisdizionale effettiva — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/22/CE — Servizio universale — Controversie tra utenti finali e fornitori — Tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale**

(2010/C 134/04)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Giudice di pace di Ischia

**Parti**

Ricorrenti: Rosalba Alassini (C-317/08), Filomena Califano (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono (C-319/08), Multiservice Srl (C-320/08)

Convenuti: Telecom Italia SpA (C-317/08), Wind SpA (C-318/08) Telecom Italia SpA (C-319/08), Telecom Italia SpA (C-320/08)

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Ischia — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12) e dell'art. 6 della Convenzione europea — Controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori dirette al risarcimenti dei danni subiti a causa di un asserito inadempimento del contratto avente ad oggetto il servizio telefonico fornito dall'operatore — Normativa nazionale che prevede un tentativo di conciliazione obbligatorio previamente alla proposizione di ricorso in sede giurisdizionale — Possibilità di proporre un ricorso in sede giurisdizionale senza esperire il tentativo di conciliazione

**Dispositivo**

L'art. 34 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale le controversie in materia di servizi di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e fornitori di tali servizi, che riguardano diritti conferiti da tale direttiva, devono formare oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale come condizione per la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali.

Neanche i principi di equivalenza e di effettività, nonché il principio della tutela giurisdizionale effettiva, ostano ad una normativa nazionale che impone per siffatte controversie il previo esperimento di una procedura di conciliazione extragiudiziale, a condizione che tale procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, e purché la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone.

(<sup>1</sup>) GU C 236 del 13.9.2008.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 marzo 2010**  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Olympique Lyonnais SASP/Olivier Bernard, Newcastle UFC

(Causa C-325/08) (<sup>1</sup>)

(Art. 39 CE — Libera circolazione dei lavoratori — Restrizioni — Calciatori professionisti — Obbligo di sottoscrizione del primo contratto di calciatore professionista con la società che ha curato la formazione — Condanna del giocatore al risarcimento del danno per violazione di tale obbligo — Giustificazioni — Obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori)

(2010/C 134/05)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti**

Ricorrente: Olympique Lyonnais SASP

Resistenti: Olivier Bernard, Newcastle UFC

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione dell'art. 39 CE — Disposizione legislativa nazionale che obbliga un calciatore a risarcire il club che l'ha formato, qualora, al termine del suo periodo di formazione, firmi un contratto da calciatore professionista con un club di un altro Stato membro — Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori — Possibile giustificazione di una simile restrizione con la necessità di incoraggiare il reclutamento e la formazione di giovani giocatori professionisti

**Dispositivo**

L'art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di realizzare l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, garantisca alla società che ha curato la formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, a condizione che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione del detto obiettivo e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento.

Per garantire la realizzazione di tale obiettivo non è necessario un regime, come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore «promessa» il quale, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro si esponga alla condanna al risarcimento del danno determinato a prescindere dagli effettivi costi della formazione.

(<sup>1</sup>) GU C 247 del 27.9.2008.